



La legge 9 dicembre 1998 n°431 all'articolo 11, ha istituito il

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione

destinato all'erogazione di CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.

REQUISITI DI MASSIMA CHE DANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO:

- Essere titolari di **CONTRATTI DI LOCAZIONE** ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

La LOCAZIONE deve:

- 1) risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e /o essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27/12/2011;*
- 2) sussistere al momento della presentazione della domanda;*
- 3) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;*

- Essere in possesso di un **REDDITO** annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare che sia:

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 13.035,88, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (Fascia A);

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (fascia B),
€ 16.157,82 per un nucleo familiare con uno o due persone;
€ 19.416,54 con tre persone,
€ 22.675,26 con quattro persone,
€ 23.761,50 con cinque o più persone

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

MOTIVI DI ESCLUSIONE: Sono esclusi :

- *i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- *Gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (A.R.E.A.);*
- *I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.*
- *I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.*

Per avere ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al Pubblico.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI LULA NEL PERIODO COMPRESO DAL 28.05.2014 AL 27/06/2014 ALLE ORE 12.30.

Prot. _____
LULA _____

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Cumpostu Giovanna Franca